

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“NEL BELLO DELLE MAMME”

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Ai sensi della L. 383/2000 e s.m.i. – cui si fa espresso rinvio, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata “*Nel bello delle mamme*”, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'Associazione, apartitica ed aconfessionale, si attiene a principi quali l'assenza di fine di lucro, la democraticità della struttura, l'uguaglianza di tutti i soci, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione, istituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente in materia, è disciplinata dal presente statuto e dai provvedimenti interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendano necessari per disciplinare rapporti associativi o attività sociali.

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in – 27015 Landriano (PV), via F.lli Cervi n.14, presso il domicilio della prima presidentessa eletta.

L'Associazione può trasferire la sede sociale, istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, con specifica delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante dell'Assemblea delle Socie Fondatrici.

ARTICOLO 3 – DURATA

L'associazione è costituita con durata illimitata.

ARTICOLO 4 – OGGETTO E FINALITA'

“Nel bello delle mamme” è un'associazione di volontariato che non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di promozione e solidarietà sociale.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per oggetto l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione si propone di:

- operare per la costruzione di una rete per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative riguardanti la genitorialità e il mondo dell'infanzia;
- realizzare iniziative di sostegno per le famiglie, che comprendano anche la promozione di specifici servizi;
- stabilire rapporti personali finalizzati allo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità ed al territorio;
- avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio e promuovere iniziative di mutuo soccorso, anche in collaborazione con altre associazioni;

- promuovere ricerca, organizzare conferenze, dibattiti e iniziative atte ad approfondire la conoscenza e divulgare le buone prassi in tema di famiglia, genitorialità e tutela dell'infanzia;
- contribuire, mediante iniziative e servizi, alla promozione di stili di vita eco-compatibili e rispettosi della collettività e dell'ecosistema.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la collaborazione con gli enti locali, la stipula di contratti e convenzioni, il sostegno e l'adesione, nel rispetto della propria autonomia, ad altre associazioni, società o enti, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione può, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, oltre che compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, finalizzata al raggiungimento dei propri scopi sociali.

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi solidaristici e di promozione sociale, si riconosca nello statuto ed intenda collaborare con gli altri associati per il perseguimento degli scopi.

Il numero dei soci è illimitato.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari emanate dagli organi sociali.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni, mediante richiesta scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza e senza obbligo di motivazione.

La partecipazione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha effetto immediato, stante comunque l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- mancato rinnovo dell'adesione: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi n.3 mesi dal mancato versamento annuale della quota associativa;
- decesso;
- assenza ingiustificata alle convocate riunioni per n.3 volte consecutivamente;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dallo statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi, morali o materiali, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decisione viene comunicata per iscritto al socio espulso.

Con richiesta scritta, entro n.30 giorni dalla data di espulsione, i soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento, chiedendone la discussione nell'Assemblea dei Soci; l'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria entro n.20 giorni dalla richiesta, giudica definitivamente a maggioranza.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Le socie fondatrici, contestualmente alla costituzione dell'associazione “Nel bello delle mamme”, stabiliscono di devolvere *una tantum* e *pro capite* la somma di € 50,00 (cinquanta/00) per la copertura dei costi sociali d'inizio attività.

Per il 2014, la quota è fissata dalle stesse socie fondatrici nella misura di € 15,00 (quindici/00 euro). A partire dal 2015, la quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, possono essere richieste quote straordinarie di autofinanziamento unicamente ai soci interessati a dette attività.

La quota associativa è strettamente personale, non trasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 8 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi sociali mediante autofinanziamenti e/o contributi corrisposti da persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali sono costituite da:

- quote associative;
- eventuali proventi derivanti da tutte le attività poste in essere dall'Associazione (manifestazioni, raccolte fondi, iniziative varie);
- ogni contributo, donazione (di beni mobili o immobili), lascito (di beni mobili o immobili) e rimborso che soci, non soci, enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche corrispondano all'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali;
- ricavi imputabili ad attività commerciali e produttive marginali.

ARTICOLO 9 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote sociali;
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci ovvero a terzi con attività marginali di carattere commerciale.

E' esplicitamente vietata l'assegnazione e la distribuzione di utili sociali, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque altro capitale tra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dall'art.87, comma 4, D.P.R. 917/1986.

L'Associazione può tuttavia, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali, destinandone tutti i ricavi all'Associazione stessa.

ARTICOLO 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude

il 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo rendiconto economico (bilancio) deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale eventualmente posta in essere.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve essere posto a disposizione, presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato, almeno 5 giorni prima della data fissata per la presentazione in assemblea.

ARTICOLO 12 – ORGANI SOCIALI

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e possono essere eletti alle cariche sociali il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei Soci.

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente dell'Associazione

Tutte le cariche sociali permangono in carica tre anni; i membri eletti possono essere nuovamente nominati per il secondo ed ultimo mandato.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate sostenute per l'adempimento della carica, che siano preventivamente state accordate dal Consiglio Direttivo.

E' data pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti e di tutti i provvedimenti interni inerenti la vita sociale.

Di ogni riunione, deliberazione, o provvedimento interno viene dato atto in un verbale sottoscritto da uno dei due Segretari e dal Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Regolarmente costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti gli associati, anche se dissenzienti o assenti.

All'Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'assemblea.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, ma non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Associazione constatare la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altra sede almeno una volta all'anno entro il mese di marzo. L'intervento di detto organo sociale può essere chiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso delegata, mediante comunicazione scritta almeno n.10 giorni prima della data della riunione; nella convocazione devono essere specificati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o, in assenza di questi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario sono svolte dai Segretari del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, da altra persona nominata dall'Assemblea dei Soci. I verbali dell'Assemblea, consultabili su richiesta scritta da parte di tutti i soci, sono firmati dal Presidente dell'Associazione e da un Segretario e conservati presso la sede sociale.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si occupa di:

- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- approvare il rendiconto annuale dell'Associazione;
- eleggere, su presentazione del Consiglio Direttivo in carica, il Presidente dell'Associazione e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea straordinaria si occupa, invece, di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto associativo;
- deliberare la variazione del numero dei soci componenti il Consiglio Direttivo;
- deliberare l'integrazione di uno o più componenti il Consiglio Direttivo;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono valide a maggioranza di voti e con la presenza fisica, o per delega, di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per intervenire a modificare lo statuto ovvero per deliberare lo scioglimento, la cessazione, l'estinzione, la richiesta di personalità giuridica, il riconoscimento morale dell'ente, la variazione dello *status* giuridico dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione.

E' costituito da n.7 componenti: il Presidente dell'Associazione, che lo presiede e ne coordina i lavori; n.2 Vice Presidenti, che, in sua assenza, fanno le veci del Presidente; n.2 Tesorieri, che tengono aggiornate le scritture contabili e predispongono il rendiconto sociale (bilancio preventivo e consuntivo); n.2 Segretari, che provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci, alla redazione ed alla conservazione dei verbali di tutte le riunioni sociali.

La prima nomina del Consiglio Direttivo è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Nell'ipotesi in cui venga meno uno dei soci facenti parte il Consiglio Direttivo, occorre convocare l'Assemblea dei Soci, la quale delibera in seduta straordinaria a maggioranza, sentito il parere vincolante dell'Assemblea delle Soci Fondatrici. Il nuovo eletto permane in carica per il tempo residuo rispetto alla carica degli altri membri.

A discrezione dell'Assemblea dei Soci, il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere modificato, purché vi sia sempre un numero dispari di componenti lo stesso.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- attuare le direttive generali, proposte dal Presidente dell'Associazione e dall'Assemblea dei Soci e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- emanare tutti i provvedimenti necessari, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, la gestione e l'organizzazione sociale;
- provvedere alla stesura degli atti da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre il rendiconto annuale (bilancio preventivo e consuntivo) dell'Associazione;
- redigere i programmi di attività ed iniziative sociali;
- deliberare l'importo della quota sociale annua;
- discutere le istanze dei soci, vagliare le domande e deliberare l'ammissione, il recesso e l'espulsione dei soci;
- decidere il luogo delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare sull'adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché promuovere iniziative sul territorio di mutuo soccorso, anche in collaborazione con altre associazioni;
- individuare, istituire e presiedere comitati operativi e tecnici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi;
- esprimere parere vincolante nella valutazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Associazione e membro del Consiglio Direttivo;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci se necessario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si renda necessario, su invito del Presidente dell'Associazione o su richiesta scritta di almeno $\frac{2}{3}$ dei suoi componenti.

Ogni membro del Consiglio Direttivo deve essere invitato alle riunioni con almeno n.3 giorni di anticipo; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato in 24 ore. La convocazione della riunione avviene per iscritto, con la specifica dell'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza da un Vice Presidente o, in assenza di questi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di segretario sono svolte da entrambi i Segretari o in casi di assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni, sottoscritte dal Presidente dell'Associazione e da un Segretario, sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e, su richiesta scritta, sono messi a disposizione di tutti i soci per la consultazione.

ARTICOLO 15 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e gli spettano la firma e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Al Presidente dell'Associazione compete:

- proporre le linee generali del programma delle attività dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e vigila sull'esecuzione dei deliberati;
- propone, nell'interesse dell'associazione, l'assunzione di tutti i provvedimenti che ritenuti di necessità;
- nel caso ricorrano motivi d'urgenza, anche ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, assume provvedimenti necessari, con obbligo di riferirne al Consiglio stesso per iscritto ed entro 24 ore;
- provvedere alla gestione ordinaria dell'Associazione e, con eventuale delega da parte del Consiglio Direttivo, anche a quella straordinaria;
- redigere la relazione annuale sull'attività dell'Associazione.

In caso di assenza, indisponibilità o impedimento, il Presidente dell'Associazione è sostituito dai Vice Presidenti. Se anche i Vice Presidenti sono impossibilitati ad intervenire, il Presidente dell'Associazione è sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 – SCIoglimento E MODIFICA DELLO STATUS GIURIDICO

Lo scioglimento, la cessazione, l'estinzione, la richiesta di personalità giuridica, il riconoscimento morale dell'ente, la variazione dello *status* giuridico dell'Associazione possono essere deliberati dalla maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dell'Assemblea dei Soci.

In ogni caso, estinte tutte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci, anche in forme indirette e sarà interamente devoluto ad altre associazioni con analoghe finalità di volontariato e promozione sociale.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto si intende parte integrante dell'atto di costituzione dell'Associazione "Nel bello delle mamme".

Lo statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria, su proposta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di $\frac{2}{3}$ dei soci, senza che però questo implichi la modifica degli scopi sociali.

ARTICOLO 18 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme ed ai principi del Codice Civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.